Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1509**.

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per la fornitura di un contingente di tabacchi. (San Marino, 26 ottobre 1963).

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
IN SAN MARINO
(00797)

San Marino, lì 26 ottobre 1963

Signor Segretario di Stato,

in relazione alle conversazioni intercorse nel mese di agosto 1962 in merito alla concessione, una tantum, alla Repubblica di San Marino, da parte del Governo italiano, di un contingente straordinario di 10.000 kg. di tabacchi, destinati alla fabbricazione di un tipo di sigaretta di confezionamento speciale da porre in com-

mercio nel territorio sanmarinese, con emblema della Repubblica di San Marino, ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo italiano si dichiara disposto a procedere alla concessione in questione.

La fornitura verrà effettuata secondo le modalità che saranno concordate tra l'Amministrazione dei monopoli e le competenti Autorità sanmarinesi, dopo che il Governo italiano avrà comunicato a quello di San Marino di aver adottato i provvedimenti necessari per consentire l'esecuzione del presente Accordo secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano; varranno per la fornitura gli stessi impegni che regolano il contingente di tabacco fornito annualmente.

Gradisca, signor Segretario di Stato, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Console generale: Lo Russo

S. E. il cav. di gr. cr. prof. avv. Federico Bigi
Segretario di Stato per gli affari esteri
San Marino

Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli affari esteri
(n. 466/Aa/7)

San Marino, lì 26 ottobre 1963/1663 d.F.R.

Signor Console generale,

ho l'onore di accusare ricevuta della lettera della S.V. in data odierna, del seguente tenore:

« In relazione alle conversazioni intercorse nel mese di agosto 1962 in merito alla concessione, una tantum, alla Repubblica di San Marino, da parte del Governo italiano, di un contingente straordinario di 10.000 kg. di tabacchi, destinati alla fabbricazione di un tipo di sigaretta di confezionamento speciale da porre in commercio nel territorio sanmarinese, con emblema della Repubblica di San Marino, ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo italiano si dichiara disposto a procedere alla concessione in questione.

La fornitura verrà effettuata secondo le modalità che saranno concordate tra l'Amministrazione dei monopoli e le competenti Autorità sanmarinesi, dopo che il Governo italiano avrà comunicato a quello di San Marino di aver adottato i provvedimenti necessari per consentire l'esecuzione del presente Accordo secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano; varranno per la fornitura gli stessi impegni che regolano il contingente di tabacco fornito annualmente ».

Ho l'onore di comunicare alla S.V. che il Governo della Repubblica di San Marino è d'accordo su quanto precede.

Gradisca, Signor Console generale, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Segretario di Stato per gli affari esteri:
Federico Bigi

Ill.mo signor
dott. gr. uff. Nicola Lo Russo Attoma
Console generale d'Italia. — San Marino

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Fanfani

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1510**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

Moro — Fanfani — Tremelloni — Gui

Visto, *il Guardasigilli*: Reale

ACCORDO CULTURALE

tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica di Colombia

Il Presidente della Repubblica Italiana e il Presidente della Repubblica di Colombia, considerati i vincoli di amicizia che legano i due popoli e le comuni tradizioni latine e cristiane,

animati dal desiderio di rendere sempre più intense e feconde le relazioni già esistenti tra i due Paesi nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica,

hanno risolto di stipulare un accordo culturale e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Augusto Castellani, Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario d'Italia, il Presidente della Repubblica di Colombia, il suo Ministro degli affari esteri, Sua Eccellenza dottor José Antonio Montalvo, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire nel proprio territorio la creazione, il funzionamento e lo sviluppo di Istituzioni culturali dell'altra Parte, autorizzate dai rispettivi Governi.

In particolare, il Governo colombiano concederà ogni possibile facilitazione allo sviluppo delle attività dello Istituto italiano di cultura già funzionante in Bogotà; il Governo italiano favorirà la creazione e le attività di un analogo centro culturale colombiano in Roma.

Il termine « Istituzioni culturali », di cui al presente articolo, comprende scuole, biblioteche, istituti, centri di cultura e, in generale, ogni ente che sia giudicato atto a realizzare i fini cui si ispira il presente Accordo.

Articolo 2

Gli edifici o parte di edifici ed i terreni annessi, di proprietà delle Alte Parti contraenti e delle rispettive Istituzioni culturali, di cui all'articolo 1, saranno esenti da ogni imposta, tassa o diritto applicabili a detti immobili, nonchè ai relativi redditi, a condizione che gli immobili stessi siano adibiti a sede delle Istituzioni culturali.

Il trasferimento dei diritti di proprietà sul suolo e sugli edifici destinati a sede delle Istituzioni culturali sarà esente, per quanto concerne tali Istituzioni, dalle tasse e dalle imposte corrispondenti.

Le Alte Parti contraenti garantiscono reciprocamente l'esenzione del pagamento dei diritti doganali per l'importazione di materiale didattico, scientifico, di studio e comunque necessario alla costituzione e al funzionamento delle Istituzioni culturali di cui all'articolo 1.

Analogo trattamento verrà riservato alla importazione dei libri, riviste, giornali, periodici, spartiti, dischi e nastri magnetofonici, destinati alle Istituzioni culturali sopra citate, purchè tale importazione non abbia carattere commerciale.

I films didattici, documentari e di informazione, saranno ammessi in temporanea importazione, con esenzione dei diritti doganali e con l'obbligo della riesportazione.

Articolo 3

Il Governo colombiano favorirà nelle scuole italiane esistenti in Colombia, nel quadro di quanto contenuto nel seguente articolo 6, lo svolgimento del programma di lingua e letteratura italiane, nonchè di storia e cultura italiane, quali materie obbligatorie, assicurando ad esse, nel piano di studio, il numero di ore settimanali necessarie a un adeguato svolgimento di detto programma.

Il Governo della Repubblica italiana raccomanderà nel quadro dell'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie italiane, che particolari riferimenti siano fatti alla letteratura, alla storia e alla cultura colombiane.

Articolo 4

Ciascuna delle Alte Parti contraenti favorirà la creazione di cattedre, di lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura, arte, storia e archeologia, dell'altro Paese, nelle Università, negli Istituti superiori e negli Istituti di istruzione secondaria esistenti nel proprio territorio.

Il Governo italiano favorirà, nell'ambito dell'insegnamento universitario, lo studio della letteratura e dell'arte colombiane, con riguardo particolare alla civiltà precolombiana.

Il Governo colombiano faciliterà lo studio della lingua italiana negli Istituti statali di insegnamento secondario e riconoscerà, nei programmi di esame, la validità dello studio della lingua italiana, a parità con la lingua straniera più favorita, tra quelle previste nel medesimo tipo di insegnamento. Curerà altresì di mantenere e sviluppare lo studio della lingua, della letteratura, della storia e dell'arte italiane nelle Università e negli Istituti superiori.

Articolo 5

Le Alte Parti contraenti si impegnano a esaminare e regolare di comune accordo il riconoscimento reciproco di titoli di studio secondari di ogni ordine e grado, previsti dai propri ordinamenti scolastici, anche allo scopo di consentire ai rispettivi studenti il proseguimento degli studi in ciascuno dei due Paesi e l'ammissione alle Università e agli Istituti di istruzione superiore.

Le Alte Parti contraenti esamineranno anche la possibilità di concordare il riconoscimento dei titoli universitari conseguiti mediante corsi regolari di studio e la validità dei certificati relativi agli esami già sostenuti, per il proseguimento degli studi presso le Università dell'altro Paese. A tal fine verranno stabilite speciali tabelle di equiparazione dei titoli universitari.

Articolo 6.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere i titoli di studio conseguiti presso le Istituzioni scolastiche di una Parte, legalmente riconosciute dalla Parte medesima e funzionanti nel territorio dell'altra Parte, purchè ci sia corrispondenza con i piani di studio e i programmi vigenti nelle scuole del Paese in cui dette Istituzioni hanno sede.

Articolo 7

Le Alte Parti contraenti determineranno, di comune accordo, le condizioni necessarie perchè i cittadini dell'altra Parte, in possesso di titoli di studio e di abilitazione, siano ammessi all'esercizio della loro professione nei rispettivi Paesi.

Articolo 8

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti tra le Università e gli Istituti superiori di cultura dei due Paesi, mediante:

a) scambio di missioni archeologiche, scientifiche e tecniche;

b) scambio di professori, bibliotecari, direttori di musei, conferenzieri, studiosi e studenti;

c) scambio di borsisti;

d) scambio di pubblicazioni ufficiali fra le Università, Accademie, Biblioteche, Associazioni scientifiche e Istituzioni culturali in genere.

In particolare, saranno favoriti la creazione e lo sviluppo di Istituzioni e Fondazioni che abbiano per scopo indagini archeologiche, scientifiche e tecniche, nonchè la concessione di borse di studio e di specializzazione, destinate a cittadini italiani e colombiani, nel campo delle lettere, delle arti, della scienza e della tecnica.

Articolo 9

Le Alte Parti contraenti favoriranno la migliore conoscenza del rispettivo patrimonio culturale, per mezzo:

a) della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale e in traduzione; di dischi, nastri magnetofonici e microfilms di carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;

b) di esposizioni bibliografiche;

c) di esposizioni d'arte, di arti applicate e di artigianato;

d) di esposizioni scientifiche e tecniche;

e) di manifestazioni teatrali e musicali;

f) di trasmissioni radiofoniche e televisive;

g) di scambio di films didattici, documentari e di informazioni; di organizzazione periodica di « settimane del film » e di prime visioni di films che siano particolarmente indicativi dei risultati raggiunti dall'arte cinematografica nei due Paesi.

Sarà incoraggiata la collaborazione nel campo del cinema tra i due Paesi.

A tali fini, le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni possibile facilitazione. In particolare, l'organizzazione delle predette attività verrà agevolata, sostituendo il versamento del deposito dei diritti doganali, da effettuarsi in relazione alle operazioni di temporanea importazione, con una dichiarazione impegnativa del rispettivo rappresentante diplomatico o consolare, che garantisca la riesportazione, entro un certo termine, dei materiali necessari per l'effettuazione delle manifestazioni culturali indicate nel presente articolo.

Tali materiali non potranno in nessun caso essere destinati a scopi commerciali.

Articolo 10

Le Alte Parti contraenti, convinte che il turismo costituisce uno dei mezzi più efficaci per una migliore conoscenza tra i due Paesi, prenderanno le misure adatte a facilitarlo.

Articolo 11

Ciascuna delle Alte Parti contraenti incoraggerà la organizzazione di manifestazioni e incontri tra sportivi italiani e colombiani e la loro partecipazione a gare, manifestazioni e tornei di carattere internazionale che si svolgano nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 12

Al fine di applicare il presente Accordo e al fine altresì di formulare qualsiasi proposta utile ad adattarlo all'ulteriore sviluppo delle relazioni culturali tra i due Paesi, le Parti contraenti si accorderanno per la creazione di una Commissione mista permanente. Tale Commissione si comporrà di due Sezioni, l'una con sede a Roma e l'altra a Bogotà, ciascuna delle quali composta di un presidente e di quattro membri, di cui due nominati dal Governo colombiano e due dal Governo italiano.

Alla presidenza della Sezione con sede a Roma sarà nominato un rappresentante del Governo italiano; alla presidenza della Sezione con sede a Bogotà sarà nominato un rappresentante del Governo colombiano.

Ciascuna Sezione si riunirà, su convocazione del presidente, per lo meno una volta all'anno.

Il programma di lavoro delle due Sezioni sarà possibilmente prestabilito ogni anno mediante reciproche consultazioni.

Articolo 13

Il presente Accordo viene concluso senza limite di tempo e rimarrà in vigore fino a che non sia denunciato da una delle due Parti contraenti.

In tal caso, l'Accordo cesserà di aver vigore sei mesi dopo la notificazione di denuncia.

Articolo 14

Il presente Accordo sarà ratificato entro il più breve tempo possibile ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo in Roma.

In fede di ciò, i Plenipotenziari sopra nominati firmano il presente Accordo e vi appongono i rispettivi sigilli.

FATTO nella città di Bogotà, il 30 marzo 1963, in due esemplari, in lingua spagnola e italiana, i cui testi fanno entrambi fede.

AUGUSTO CASTELLANI

J. A. MONTALVO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

FANFANI

LEGGE 14 dicembre 1965, n. **1511**.

Approvazione ed esecuzione del terzo e del quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati il terzo ed il quarto Protocollo di proroga dell'Accordo di Meyrin del 1° dicembre 1960, istitutivo di una Commissione preparatoria per la collaborazione europea nel campo delle ricerche spaziali, firmati a Parigi rispettivamente il 21 giugno 1963 ed il 13 dicembre 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 dei Protocolli stessi.

Art. 3.

In deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 147 milioni 500 mila a carico dello stanziamento di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — PIERACCINI — ANDREOTTI — GUI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Trosième Protocole prorogeant l'Accord instituant une Commission préparatoire pour l'étude des possibilités d'une collaboration européenne dans le domaine des recherches spatiales.

Les Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse,

Parties à l'Accord instituant une Commission préparatoire pour l'étude des possibilités d'une collaboration européenne dans le domaine des recherches spatiales (ci-après dénommé « l'Accord »), ouvert à la signature à Meyrin le premier décembre 1960,

Signataires des Protocoles prorogeant l'Accord, ouverts à la signature à Paris, respectivement le vingt-et-un février 1962 et le vingt-trois novembre 1962, ci-après dénommés respectivement « premier Protocole » et « deuxième Protocole »,

Considérant les Résolutions III, IV et V adoptées par la Conférence des Plénipotentiaires tenue à Paris le quatorze juin 1962,

Désireux d'étendre la période de validité de l'Accord en attendant l'entrée en vigueur de la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales (ci-après dénommée « la Convention »), ouverte à la signature à Paris le quatorze juin 1962,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

A moins que la Convention n'entre en vigueur avant le premier juillet 1963, la période de validité de l'Accord est prorogée par le présent Protocole jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention, ou jusqu'au trente-et-un décembre 1963, si la Convention n'est pas entrée en vigueur avant cette date.

Article 2

(*a*) Les dispositions des articles 2 (*a*), 3, 4, 6 et 8 du premier Protocole continueront de s'appliquer durant la période pour laquelle la validité de l'Accord est prolongée par le présent Protocole.

(*b*) Les Gouvernements signataires du présent Protocole verseront, en sus des contributions prévues aux Annexes de l'Accord et des premier et deuxième Protocoles, des contributions additionnelles comme il est indiqué à l'Annexe ci-jointe, lesquelles, dans le cas où la Convention entrerait en vigueur avant le trente-et-un décembre 1963, seront réduites en fonction de la durée ainsi écourtée de ladite période.

(*c*) Les contributions additionnelles exigibles aux termes du présent Protocole ainsi que toutes contributions appelées aux termes du deuxième Protocole, et toutes contributions appelées aux termes du premier Protocole mais qui sont parvenues après la clôture des comptes de la période couverte par ledit Protocole, ainsi que tout solde provenant de ces comptes, seront utilisés de manière à permettre de

i) poursuivre, pendant la période comprise entre le vingt-sept février et le trente-et-un décembre 1963, les travaux de la Commission préparatoire définis par l'article 4 de l'Accord et par la Résolution IV de la Conférence des Plénipotentiaires;

ii) faire face aux engagements de dépenses au titre des études et projets de caractère préparatoire concernant les terrains, les bâtiments et l'équipement, au cas où ces engagements ne seraient pas complètement liquidés au trente-et-un décembre 1963;

iii) fournir la somme nécessaire aux dépenses de personnel et aux dépenses générales pendant les trois mois qui suivront le trente-et-un décembre 1963, calculées d'après les montants prévus pour le mois de décembre 1963.

Article 3

(*a*) Le présent Protocole entrera en vigueur dès que six gouvernements dont les contributions, telles qu'elles sont indiquées l'Annexe au présent Protocole et représentant ensemble au moins 70% du total, l'auront signé sans réserve quant à son acceptation ou l'auront accepté.

(*b*) L'acceptation du présent Protocole sera notifiée au Gouvernement de la Confédération suisse, qui informera les gouvernements signataires de chaque acceptation et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, ce vingt et unième jour de juin 1963 en un exemplaire unique rédigé en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

L'exemplaire unique sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse, qui remettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements signataires et au Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire.

Pour la République Féderale d'Allemagne

Pour la République d'Autriche

Pour le Royaume de Belgique

Pour le Royaume du Danemark

Pour l'Espagne

Pour la République Française

Pour la République Italienne

Pour le Royaume des Pays-Bas

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Pour le Royaume du Suède

Pour la Confédération Suisse

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

ANNEXE

Les contributions visées à l'article 2 (*b*) seront décidées conformément à l'article 5 (*d*) de l'Accord de Meyrin mais n'excéderont pas les sommes ci-dessous:

	F	pourcentage du montant total
Autriche	218.160	2,02
Belgique	457.920	4,24
Danemark	227.880	2,11
Espagne	394.200	3,65
France	1.980.720	18,34
Italie	1.156.680	10,71
Pays-Bas	439.560	4,07
République fédérale d'Allemagne	2.334.960	21,62
Royaume-Uni	2.700 000	25,00
Suède	534 600	4,95
Suisse	355 320	3,29
	10.800.000	100,00

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Quatrième Protocole prorogeant l'Accord instituant une Commission préparatoire pour l'étude des possibilités d'une collaboration européenne dans le domaine des recherches spatiales.

Les Gouvernements de l'Autriche, de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de la Suisse,

Parties à l'Accord instituant une Commission préparatoire pour l'étude des possibilités d'une collaboration européenne dans le domaine des recherches spatiales (ci-après dénommé « l'Accord »), ouvert à la signature à Meyrin le premier décembre 1960,

Et considérant les Protocoles prorogeant l'Accord, ouverts à la signature à Paris, respectivement le vingt-et-un février 1962 (ci-après dénommé « premier Protocole »), le vingt-trois novembre 1962 et le vingt-et-un juin 1963 (ci-après dénommé « troisième Protocole »).

Désidereux d'etendre la période de validité de l'Accord,

Sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1

La période de validité de l'Accord est prolongée par le présent Protocole jusqu'à la première réunion du Conseil de l'Organisation européenne de recherches spatiales, ou jusqu'au trente-et-un mars 1964, si cette première réunion n'a pas eu lieu avant cette date. La première réunion du Conseil aura lieu dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention portant création d'une Organisation européenne de recherches spatiales ouverte à la signature, à Paris, le quatorze juin 1962 (ci-après dénommé « la Convention »).

Article 2

(*a*) Les dispositions des articles 2 (*a*), 3, 4, 6 et 8 du premier Protocole continueront de s'appliquer durant la période pour laquelle la validité de l'Accord est prorogée par le présent Protocole.

(*b*) La Commission préparatoire ne pourra exiger des Gouvernements signataires d'autre versement que celui de la part non précédemment versée des contributions financières fixées au titre du troisième Protocole.

(*c*) Les sommes mentionnées au paragraphe (*b*) de cet article seront utilisées de manière à permettre, pendant la période pour laquelle est prorogée la validité de l'Accord par le présent Protocole:

i) de poursuivre les travaux de la Commission préparatoire définis par l'article 4 de l'Accord et par la Résolution IV de la Conférence des Plénipotentiaires pour l'institution d'une Organisation européenne de recherches spatiales qui s'est tenue le quatorze juin 1962;

ii) de faire face aux engagements de dépenses au titre des études et projets de caractère préparatoire concernant les terrains, les bâtiments et l'équipement;

iii) de faire face aux dépenses de personnel, services, biens consommables et frais de réunion.

Article 3

Après l'entrée en vigueur de la Convention, le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire devra

(*a*) convoquer immédiatement la première session du Conseil de l'Organisation européenne de recherches spatiales qui devra se tenir à Paris, dans un délai de trente jours à partir de l'entrée en vigueur de la Convention, en préparer l'ordre du jour provisoire et prendre toute mesure utile pour la préparation de cette réunion;

(*b*) assurer en temps utile le transfert des biens de la Commission préparatoire européenne de recherches spatiales à l'Organisation européenne de recherches spatiales.

Article 4

(*a*) Le présent Protocole sera ouvert à la signature à partir du treize décembre 1963. Il entrera en vigueur dès que six Gouvernements dont le total des contributions, aux termes du troisième Protocole, représente au moins 70% du total indiqué à l'Annexe dudit Protocole, l'auront signé sans réserve quant à son acceptation, ou l'auront accepté.

(*b*) L'acceptation du présent Protocole sera notifiée au Gouvernement de la Confédération suisse, qui informera les Gouvernements signataires de chaque acceptation et de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Paris, ce treizième jour de décembre 1963, en un exemplaire unique rédigé dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

L'exemplaire unique sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération suisse, qui remettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements signataires et au Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire.

Pour la République Féderale d'Allemagne

Pour la République d'Autriche

Pour le Royaume de Belgique

Pour le Royaume du Danemark

Pour l'Espagne

Pour la République Française

Pour la République Italienne

Pour le Royaume des Pays-Bas

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Pour le Royaume du Suède

Pour la Confédération Suisse

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 20 dicembre 1965, n. **1512.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° agosto 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:

per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TREMELLONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — LAMI STARNUTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Protocollo per la proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958. (Londra, 1° agosto 1963)

PROTOCOLE

PORTANT PROROGATION DE L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE DE 1958

Les Gouvernements parties au présent Protocole;

Désireux, conformément à la résolution finale de la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1963, de maintenir en vigueur entre eux l'Accord international sur le sucre ouvert à la signature à Londres, du 1er au 24 décembre 1958 (ci-après dénommé « l'Accord »);

Réaffirmant leur intention d'examiner d'urgence les bases possibles d'un nouveau projet d'Accord international sur le sucre destiné à remplacer l'Accord;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 et de l'article 3, l'Accord est maintenu en vigueur entre les Parties au présent Protocole jusqu'au 31 décembre 1965.

Article 2

1. Le Conseil entreprend immédiatement une étude des bases et du cadre d'un nouvel accord destiné à entrer en vigueur au plus tard à la date d'expiration du présent Protocole et présente aux gouvernements participants, au plus tard le 30 juin 1964, un rapport comprenant des recommandations appropriées.

2. Si un nouvel accord entre en vigueur avant la date d'expiration du présent Protocole, ledit Protocole cesse d'avoir effet.

Article 3

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 3, les articles 7 à 25 inclus, et les paragraphes 4 et 7 de l'article 44 de l'Accord sont considérés comme étant inopérants; les articles 41 et 42 cessent d'avoir effet.

Article 4

Les Gouvernements peuvent devenir parties au présent Protocole, conformément à leurs procédures constitutionnelles,

a) en le signant;

b) en le ratifiant, l'acceptant ou l'approuvant, après signature sujette à ratification, acceptation ou approbation; ou

c) en y adhérant.

Article 5

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements parties à l'Accord et du Gouvernement de tout autre Pays mentionné aux articles 33 ou 34 dudit Accord, à Londres, du 1er août 1963 au 30 septembre 1963 inclus.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Après le 30 septembre 1963, le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion du Gouvernement de tout autre Pays mentionné aux articles 33 ou 34 de l'Accord;

l'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument auprés du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

4. Le présent Protocole sera également ouvert à l'adhésion du Gouvernement de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de tout Gouvernement invité à la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1963 et non mentionné aux articles 33 ou 34 de l'Accord, sous réserve que le nombre de voix dont le Gouvernement désireux d'adhérer au Protocole disposera au Conseil soit préalablement fixé d'un commun accord entre le Conseil et le Gouvernement intéressé.

Article 6

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 1964 entre les Gouvernements qui, à cette date, en seront devenus parties, à condition que ces Gouvernements détiennent 60 pour cent des voix des Pays importateurs et 70 pour cent des voix des Pays exportateurs aux termes de l'Accord au 30 décembre 1963. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion qui seront déposés par la suite prendront effet à la date de leur dépôt.

2. Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, une notification reçue avant le 1er janvier 1964 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par laquelle un Gouvernement s'engage à faire tout son possible pour obtenir, aussi rapidement que le permet sa procédure constitutionnelle et si possible avant le 1er juillet 1964, la ratification, l'acceptation ou l'approbation du Protocole ou l'adhésion à ce dernier, sera considérée comme équivalent à une ratification, à une acceptation, à une approbation ou à une adhésion; toutefois, si le Conseil a acquis la conviction que ledit Gouvernement n'a pas déposé l'instrument susvisé en raison de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle, il pourra prolonger le délai au delà du 1er juillet 1964 jusqu'à une autre date qu'il fixera.

3. Si au 1er janvier 1964, le pourcentage des voix des Gouvernements qui seront devenus parties au présent Protocole est inférieur au pourcentage prévu au paragraphe 1 ci-dessus, les Gouvernements qui auront signé, ratifié, accepté ou approuvé le présent Protocole, ou qui y auront adhéré, pourront convenir de le mettre en vigueur entre eux.

Article 7

Lorsque, aux fins d'application de l'Accord, des Gouvernements ou des-Pays sont énumérés, mentionnés ou visés dans des articles particuliers, ces articles sont censés énumérer, mentionner ou viser les Pays, qui ne figurent pas dans les articles 33 ou 34 mais dont le Gouvernement est, soit devenu partie à l'Accord avant le 1er janvier 1964 conformément au paragraphe 4 de l'article 41 de l'Accord, soit devenu partie au présent Protocole conformément aux articles 4 et 5 de ce Protocole.

Article 8

Les Gouvernements parties au présent Protocole s'engagent à payer les contributions qui leur incombent aux termes de l'article 38 de l'Accord conformément à leurs procédures constitutionnelles.

Article 9

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord informera sans tarder tous les Gouvernements participant à la Conférence des Nations Unies sur le sucre de 1963 de toute signature, ratification, acceptation et approbation du présent Protocole, de toute adhésion à ce dernier et de toute notification qui aura été portée à sa connaissance aux termes du paragraphe 2 de l'article 6, ainsi que de la date d'entrée en vigueur dudit Protocole.

Le présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Londres, le premier août mil neuf cent soixante-trois.

Pour l'Argentine:
Subject to ratification
M. M. PADILLA

Pour l'Australie:
E. J. HARRISON

Pour la Belgique:
Sous réserve de ratification
J. DE THIER
Cette signature est donnée pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.

Pour le Brésil:
Subject to ratification
J. COCHRANE DE ALENCAR

Pour le Canada:
GEORGE A. DREW

Pour Ceylan:

Pour le Chili:

Pour la Chine:
Subject to ratification
CHENG PAONAN

The Government of the Republic of China is the only legitimate Government of China. In signing this Protocol, y declare, in the name of my Government, that any statements or reservations made thereto, which are incompatible with or derogatory to the legitimate position of the Government of the Republic of China are illegal, and therefore, null and void.

CHENG PAONAN

Pour la Colombie:
Sujeto a ratificación
P. F. VALENCIA

Pour le Costa Rica:
MARIA DEL CHITTENDEN

Pour Cuba:
Sujeto a ratificacion
FEDERICO DE CORDOVA

La firma en nombre de Cuba del presente Protocolo que prolonga la vigencia del Convenio Internacional del Azúcar de 1958, en cuyos articulos 14 y 34 se menciona a China (Taiwan) en ningún aspecto significa, por parte del Gobierno de Cuba, reconocimiento de soberania del Gobierno de Chiang-Kai-Scheck sobre el territorio de Taiwan ni reconocimiento del llamado « Gobierno Nacionalista de China » como Gobierno legal o competente de China.

FEDERICO DE CORDOVA

Pour la Tchécoslovaquie:
ZDENEK TRHLIK

Pour le Danemark:
KAJ REPSDORPH

Pour la République Dominicaine:
V. M. CABRAL

Pour l'Equateur:
Sujeto a ratificación
ALBERTO WRIGHT

Pour le Salvador:
R. GONZALES CAMACHO

Pour la République Fédérale d'Allemagne:
Subject to ratification or acceptance
HASSO VON ETZDORF

Pour la Fédération de Malaisie:

Pour la Finlande:

Pour la France:
G. DE COURCEL

Pour le Ghana:
K. ARMAH

Pour la Grèce:

Pour le Guatemala:
Ad-Referendum
G. ISELIN

La firma, aprobación, ratificación y aplicación de este Protocolo por parte del Gobierno de Guátemala, no implicará el reconocimiento de la República de Guatemala de ningún territorio como estado soberano y de ningún regimen como Gobierno legal, que a la fecha no se encuentren reconocidos por ella. Tampoco implicará el establecimiento ni la reanudación de relaciones diplomáticas con aquellos paises con los que actualmente no se mantengan.

G. ISELIN

Pour Haïti:
DELORME MEHU

Pour la Hongrie:
SUMI JOZSEF

Subject to the reservations made on the accession of the Government of the Hungarian People's Republic to the International Sugar Agreement of 1958.

SUMI JOZSEF

Pour l'Inde:
M. C. CHAGLA

Subject to the declaration and reservations made by the Govt. of India on their accession to the International Sugar Agreement of 1958.

M. C. CHAGLA

Pour l'Indonésie:
Subject to ratification
B. M. DIAH

Pour l'Irlande:
Subject to ratification
C. C. CREMIN

Pour Israël:

Pour l'Italie:
Subject to ratification
P. QUARONI

Pour la Jamaïque:
H. LINDO

Pour le Japon:
KATSUMI OHNO

Pour le Liban:
JEAN RIACHI

Pour le Mexique:
A. ARMENDARIZ

Pour le Maroc:
ALAOUI MOHAMED

Pour les Pays-Bas:
Subject to ratification
C. W. VAN BOETZELAER

Pour la Nouvelle-Zélande:
T. L. MACDONALD

Pour le Nicaragua:
TH. PALMERS

Pour la Nigéria:
A. A. MALIKI

Pour la Norvège:

Pour le Pakistan:

Pour le Panama:

Pour le Paraguay:
RAMIRO RECALDE DE VARGAS

Pour le Pérou:
G. N. DE ARAMBURU

Pour les Philippines:
Subject to ratification
MELQUIADES J. GAMBOA

Pour la Pologne:
STRUS

Pour le Portugal:
HUMBERTO ALVES MORGADO

Pour l'Afrique du Sud:
A. J. F. VILJOEN

Pour la Suède:

Pour la Trinité et Tobago:
L. CONSTANTINE

Pour la Tunisie:
HABIB ESH-SHATTI

Pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
V. ROPNOV

Traduz: S'intende che le relative riserve fatte dall'Unione Sovietica alla firma e alla ratificazione dell'Accordo internationale sullo zucchero del 1958 rimangono valide.

V. ROPNOV

Pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

At the time of signing the present Protocol I declare that since the Government of the United Kingdom do not recognise the Nationalist Chinese authorities as the competent Government of China they cannot regard signature of the Protocol by a Nationalist Chinese representative as a valid signature on behalf of China.

The Government of the United Kingdom interpret Article 38 (6) of the Agreement as requiring the Government of the country where the Council is situated to exempt from taxation the assets, income and other property of the Council and the remuneration paid by the Council to those of its employees who are not nationals of the country where the Council is situated.

HOME

Pour les Etats-Unis d'Amérique:
Subject to ratification
D. LEWIS JONES

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **1513**.

Rettifica di confine tra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore (Belluno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Cibiana e di Valle di Cadore (Belluno), rispettivamente, in data 10 ed 11 ottobre 1961, numeri 26 e 50, con le quali è stata chiesta la rettifica del confine fra i Comuni stessi;

Visto che le condizioni della detta rettifica sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Belluno in data 19 maggio 1962, n. 9/224, e 1° febbraio 1964, n. 18/434, con le quali è stato espresso il parere in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 maggio 1965;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore, in provincia di Belluno, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Belluno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Cibiana e di Valle di Cadore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1514**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Contabilità di Stato ».

Gli articoli dal n. 240, 241, 242 e 243 relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in oculistica sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in oculistica

Art. 240. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ha sede presso la clinica oculistica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Il numero massimo di iscritti per ciascun anno di corso è di quattro.

Art. 241. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia),
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea, e della sclera).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio, della sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio. Ortottica e pleottica;
4) Tecnica operatoria (1ª parte).

4° *Anno*:

1) Neurooftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (2ª parte).

Art. 242. — Gli insegnamenti sono integrati da conferenze stabilite dal direttore della scuola. Durante l'anno accademico gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni e di prestare servizio nella clinica oculistica.

Art. 243. — Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento.

L'art. 290, relativo alla scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile è abrogato e sostituito dal seguente:

« La scuola ha la durata di tre anni. Fanno parte del Consiglio della scuola i professori ufficiali di psichiatria e clinica pediatrica fra i quali il Consiglio di facoltà ogni anno designa il direttore della scuola.

Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso è di quindici.

Art. 291. — L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente.

« La scuola di perfezionamento in neuropsichiatria infantile funzionerà con i mezzi della clinica psichiatrica e con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti ».

Gli articoli 313 e 314, relativi all'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia e terapia fisica sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 313. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'Istituto di radiologia il cui professore di ruolo è il direttore della scuola.

Art. 314. — La scuola conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare, che viene conseguito dopo quattro anni di corso;

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnotica e che viene conseguito dopo tre anni di corso.

Art. 315. — Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci allievi per anno.

Art. 316. — Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
3) Anatomia radiologica normale;
4) Fisiologia radiologica;
5) Tecnica radiologica generale;
6) Semeiotica radiologica generale;
7) Fondamenti di radiobiologia;
8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Fondamenti di radioterapia;
4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica;
6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia;

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale;
2) Dimostrazioni di casistica e di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo patologico;
3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento alla anatomia patologica;
4) Radioterapia tradizionale - Curieterapia;
5) Radioterapia con alte energie;
6) Elementi di medicina nucleare.

Art. 317. — Le materie di insegnamento per conseguire il diploma di specialista in radiologia diagnostica sono le seguenti:

1° *Anno*:

I corsi sono in comune a quelli previsti dall'articolo 315, 1° anno;

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi e apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica.
2) Radiodiagnostica clinica;
3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 318. — Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia; hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni.

Al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte, per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari.

Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Gli articoli 326, 327 e 328 relativi all'ordinamento del corso di perfezionamento in fisica nucleare applicata alla medicina sono abrogati e sostituiti con la seguente nuova denominazione e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 326. — La scuola ha la durata di due anni ed ha sede presso il Centro di medicina nucleare dell'Università di Pisa, il cui direttore è anche il direttore della scuola.

Art. 327. — Al corso possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di 10 per anno in base a concorso per titoli ed esami.

Art. 328. — I laureati in medicina e chirurgia in Università ed Istituti superiori esteri potranno essere accolti nella scuola applicando per essi disposizioni analoghe a quelle previste dall'art. 13 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 329. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) Matematica;
b) Statistica;
c) Fisica nucleare;
d) Radiochimica;
e) Teoria dei traccianti;
f) Tecnica delle misure radioattive.

2° *Anno*:

a) Semeiologia con radionuclidi;
b) Terapia con radionuclidi;
c) Dosimetria biologica;
d) Patologia delle radiazioni;
e) Prevenzione delle lesioni da radiazioni e legislazioni.

Il programma dei corsi e delle esercitazioni sarà approvato dalla Facoltà.

Art. 330. — Gli allievi devono sostenere al termine di ogni anno un esame di profitto per ogni materia di insegnamento e al termine del biennio un esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su argomento approvato dalla direzione della scuola.

Art. 331. — La scuola funzionerà con i mezzi del Centro di medicina nucleare, con le tasse, soprattasse e contributi versati dagli iscritti, e con gli eventuali finanziamenti di Enti nazionali, stranieri od internazionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1965, n. **1515**.

Istituzione in Latakia (Siria) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Damasco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Latakia (Siria) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Damasco.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1965

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, per posti di vice segretari della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
JERVOLINO

(624)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dell'interno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo della carriera di concetto del Ministero dell'interno - Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, contabili d'azienda o addetti alla contabilità d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, contabili d'azienda o addetti alla contabilità d'azienda, corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dell'interno - A.A.I., per posti della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(622)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, applicati ai servizi amministrativi e corrispondenti commerciali in lingue estere in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, applicati ai servizi amministrativi, e corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero dei lavori pubblici per posti di vice segretari della carriera di concetto.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(625)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai con corsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, per posti di segretari della carriera di concetto negli archivi notarili.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(621)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo della carriera di concetto con mansioni amministrative contabili nel Ministero della marina mercantile, nonchè la preparazione professionale impartita nelle sezioni di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda, contabili d'azienda o addetti alla contabilità d'azienda in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, i diplomi di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per contabili d'azienda o addetti alla contabilità di azienda, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono rispettivamente validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dal Ministero della marina mercantile per posti della carriera di concetto con mansioni amministrative o contabili.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(623)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1965.

Riconoscimento di alcuni diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti delle carriere di concetto nel Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Esaminata, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, la natura delle funzioni proprie del ruolo dei vice segretari della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale, delle Soprintendenze ed Istituti alle antichità e belle arti, delle Scuole medie, e dei Licei ginnasi ed Istituti magistrali, nonchè del ruolo dei censori di disciplina della carriera di concetto dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e del ruolo dei segretari economi della carriera di concetto degli Istituti professionali in rapporto alla durata ed alla natura dei corsi di qualifica;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, i diplomi di qualifica per segretario di azienda o addetto alle segreterie d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di vice segretario della carriera di concetto dell'Amministrazione centrale e delle Soprintendenze ed Istituti di antichità e belle arti.

I diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda e per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di vice segretario della carriera di concetto delle Scuole medie, dei Licei ginnasi ed Istituti magistrali.

I diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di censore di disciplina dei Convitti annessi agli Istituti tecnici.

I diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alle segreterie d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere, rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi da questo Ministero per posti di segretario economo della carriera di concetto degli Istituti professionali di Stato.

Roma, addì 7 dicembre 1965

Il Ministro: Gui

(626)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Caserta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica nella frazione di San Leucio in comune di Caserta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Caserta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica, costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Caserta; frazione San Leucio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « dal "Belvedere", per un raggio di cinquecento metri, partendo dalla Strada statale n. 87 fino a via Quercione compresa la piazza della Seta e la zona compresa nel raggio di cento metri partendo dalla detta piazza ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Caserta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: Badaloni

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della predetta Commissione (riunione del 20 maggio 1964).

Caserta (frazione San Leucio): La zona di San Leucio e precisamente dal « Belvedere », per un raggio di cinquecento metri, partendo dalla Strada statale n. 87 fino a via Quercione compresa la piazza della Seta e la zona compresa nel raggio di cento metri partendo dalla detta piazza, come dall'acclusa planimetria, sono sottoposte al vincolo della legge 29 giugno 1939, n 1497, perchè rivestono particolare valore estetico, tradizionale e panoramica, costituenti un caratteristico complesso naturale di cospicua bellezza.

Il presidente: avv. Luigi Garofano Venosta

Il segretario: dott. Eugenio Donato

(397)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Parma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta legge;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 ottobre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dello stradone Martiri della libertà di Parma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Parma;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Pini Maria, Battioni Braibanti Maria, Priamo Leonardi, Adorni Giuseppe-Ferroni Primo-Schiaretti Arnaldo, Rampini Ragni Ercolina, Rampini Carlo, Maria Teresa, Carla, impresa Adorni-Ferroni-Schiaretti, Valenti Albino, Valenti-Gemignani Bianca;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita dal magnifico viale alberato detto « Lo Stradone » e dai giardini ricchi di alberi che vi sorgono ai lati, rappresenta un complesso di cose immobili avente un cospicuo carattere di quadro naturale nonchè valore ambientale ed estetico ormai tradizionale nella città di Parma;

Decreta:

La zona costituita dal viale alberato detto « Lo Stra done », sita nel comune di Parma, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: piazza del Risorgimento, via Pelacani, viale della Rimembranza, viale Rustici, via Bosetti, via Rondani, via Linati, via XXII Luglio, via Suor Maria Adorni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Parma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Parma

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 10, in una sala della sede dell'ufficio staccato per le provincie di Parma e Piacenza della Soprintendenza ai monumenti per l'Emilia, in Parma, piazza della Ghiaia, 13, a seguito di invito diramato dal presidente avv. Filippo Cocconi, delegato dal Ministero della pubblica istruzione, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Parma, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento del 3 giugno 1940, n. 1357, per procedere all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Proposte di vincolo delle seguenti zone:

1) PARMA - Zona dello stradone della Libertà e della Cittadella;

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la validità della seduta e rivolto ai presenti un saluto ed un breve cenno riassuntivo circa le finalità che l'operato della Commissione deve perseguire, decide di passare all'esame del primo oggetto all'ordine del giorno e pertanto invita a presenziare alla seduta il dott. arch. Edmondo Costa, assessore ai lavori pubblici del comune di Parma, delegato dal sindaco.

PARMA - Zona dello stradone della Libertà e della Cittadella.

Il soprintendente Martini illustra le ragioni che hanno indotto a proporre la elencazione fra le bellezze naturali il complesso della vasta area fra la Cittadella ed il torrente Parma, e principalmente, il vialone alberato denominato già lo « Stradone », e cioè dell'ampia arteria stradale costituita dal viale Berenini e dal viale Martiri della Libertà con le aree adiacenti, nonchè della monumentale Cittadella e delle aree adiacenti.

Sembrando peraltro che l'area da vincolarsi, in alcune zone sia occupata da costruzioni, non presenti una giustificazione sufficiente all'apposizione del vincolo, propone che nel corso della seduta ci si limiti ad elencare solo il cosiddetto Stradone e di rinviare ad altra seduta l'esame della proposta di vincolo, come bellezza naturale e di belvedere, della Cittadella e delle zone ad essa circostanti.

Tale proposta riscuote il parere di massima favorevole della Commissione, che, dopo esame e discussione, all'unanimità decide che:

« Il magnifico viale alberato detto « Lo Stradone » ed i giardini ricchi di alberi che vi sorgono ai lati, costituiscono un complesso che riveste un cospicuo carattere di bellezza naturale avente valore estetico ambientale ormai tradizionale nella città di Parma che conviene proteggere e pertanto da elencare fra le bellezze naturali di complesso, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area circoscritta dalle seguenti strade: piazza del Risorgimento, via Pelacani, viale della Rimembranza, viale Rustici, via Bosetti, via Rondani, via Linati, via XXII Luglio, via Suor Maria Adorni.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. Filippo COCCONI

Il segretario: dott. ach. Mario MORETTI

(395)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Vimercate (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 14 novembre 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro abitato della frazione di Oreno nel comune di Vimercate (Milano);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Vimercate;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'avvocato Attilio Gremagnani, sindaco di Vimercate, dai signori Citterio, dal sig. Angelo Corbetta, dai signori Frigerio, dai signori Meda Luigi e Sala Camillo, dalla signora Teresa Panceri, dal sig. Alfredo Penati, dal sig. Dante Penati, dal sig. Pietro Penati, dal sig. Luigi Riboldi,

dal sig. Umberto Sala, dai signori Tinelli Gaspare e Magni Rosa, dalla signora Maria Vimercati, dai signori Speranza e Pio Vimercati, dal sig. Tarcisio Vimercati e dal sac. Tarcisio Zaffaroni parroco di Oreno;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita dal caratteristico nucleo abitato di Oreno, formato da antichi edifici, da oratori e da vecchie piazzette, rappresenta un insieme di valore estetico e tradizionale, mentre l'imponente massa arborea del parco della villa neoclassica Gallarati Scotti e del giardino Borromeo, con esemplari e gruppi rari, si presenta come un tipico quadro naturale nel quale si inserisce imponente la villa sopracitata; e inoltre tutto il complesso è visibile dalle strade di accesso ad Oreno;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vimercate (Milano) frazione di Oreno, relativa al centro abitato ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo a nord dai mappali numeri 9, 29, 23, 71, 38; dalla strada consorziale Sciscioli; dalla strada provinciale Agrate-Usmate; dalla strada consorziale di Sotto a Vimercate; da parte della strada consorziale della Roveda; dai mappali numeri 272, 120, 213; da parte della strada consorziale Camerate di Sopra, dal mappale n. 164; dalla via Matteotti; da parte della strada provinciale Arcore-Vimercate; dal mappale n. 94; dal mappale n. 459 fino a ricongiungersi con mappale n. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Vimercate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2 dell'adunanza del 14 novembre 1962

(*Omissis*).

ORENO - Frazione di Vimercate - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La Commissione

Presa visione della documentazione fotografica e costatato che la zona in questione, essendo costituita dal caratteristico nucleo abitato di Oreno, formato da antichi edifici, da oratori e da vecchie piazzette, rappresenta un insieme di valore estetico e tradizionale;

Constatato inoltre che l'imponente massa arborea del parco della villa neoclassica Gallarati Scotti e del giardino Borromeo, formata da esemplari e gruppi rari, si presenta come un tipico complesso panoramico nel quale si inserisce imponente la villa sopracitata;

Tenuto presente che tutto il complesso è visibile dalle strade di accesso ad Oreno;

Preso atto delle osservazioni poste dal sindaco, il quale pur non essendo, in linea di massima, contrario all'imposizione del vincolo, avanza riserve in ordine all'estensione del medesimo;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona della frazione di Oreno così delimitata:

partendo da nord: dai mappali numeri 9, 29, 23, 71, 38; dalla strada consorziale Sciscioli; dalla strada provinciale Agrate-Usmate; dalla strada consorziale di Sotto a Vimercate; da parte della strada consorziale della Roveda; di mappali numeri 272, 120, 213; da parte della strada consorziale Camerate di Sopra, dal mappale n. 164, dalla via Matteotti; da parte della strada provinciale Arcore-Vimercate; dal mappale n. 94, dal mappale n. 459 fino a ricongiungersi col mappale n. 9.

(*Omissis*).

(399)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1966.

Declassificazione dalle provinciali di un tronco di strada nel comune di Forlì.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 18 luglio 1964, n. 242, con la quale l'Amministrazione provinciale di Forlì ha chiesto di declassificare a comunale il tratto della strada provinciale « Villafranca » interno all'abitato del comune di Forlì attualmente denominato via Isonzo e via Gorizia che va da porta Schiavonia all'innesto con la strada comunale per Roncadello (km. 1,200) in quanto con lo sviluppo del centro urbano ha assunto le caratteristiche di strada interna ad abitato;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 14 settembre 1965, n. 1372;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tronco di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, il tratto di strada « Porta Schiavona - all'innesto con la strada comunale per Roncadello » di km. 1,200 facente parte della strada provinciale di Villafranca cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Forlì con le denominazioni di via Isonzo e parte di via Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Corsico (Milano)

Con decreto ministeriale in data 14 gennaio 1966, n. 1166, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Corsico (Milano). Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(673)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Galzignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 gennaio 1966, il comune di Galzignano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

Autorizzazione al comune di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1966, il comune di Latina, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.280.781, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Fresagrandinaria (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.511.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(644)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Atzara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(648)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.240.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione due due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(645)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.018.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(646)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di San Pietro in Lama (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.328.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(647)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Florinas (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(649)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Ploaghe (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(650)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(651)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 17 gennaio 1966, il comune di Sorbo Serpico (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta).

Con decreto del Ministro per l'agricolutra e per le foreste n. 10079 in data 13 gennaio 1966, sono state approvate alcune modifiche, — ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, — al testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), deliberate dal Consiglio dei delegati in data 22 novembre 1965.

(527)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Reveca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Muratori Canavesani, con sede in Ivrea (Torino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1966 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Muratori Canavesani, con sede in Ivrea (Torino), costituita in data 25 luglio 1958 per atto del notaio dott. Carlo Burbatti, ed è stato nominato commissario governativo per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Giorgio Torellini.

(528)

Scioglimento senza liquidatore di centodieci società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 novembre 1965, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Artifex », con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 15 dicembre 1952, repertorio 17134;

2) Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra Fratellanza ferroviaria », con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 8 agosto 1950, repertorio 11115;

3) Società cooperativa edilizia « Casa mia » fra impiegati I.N.P.S., con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 16 aprile 1951, repertorio 18986;

4) Società cooperativa edilizia « San Silvestro », con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 19 aprile 1956, repertorio 14427;

5) Società cooperativa edilizia « La Quercia », con sede in Ancona, costituita per rogito Liguori in data 14 giugno 1957, repertorio 14057;

6) Società cooperativa edilizia « Piandorica », con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 11 maggio 1957, repertorio 34406;

7) Società cooperativa edilizia « Francesco Podesti », con sede in Ancona, costituita per rogito Franci in data 16 ottobre 1920, repertorio 14050;

8) Società cooperativa edilizia « Domus dulcis et laeta nobis », con sede in Castelfidardo (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 24 maggio 1950, repertorio 2995;

9) Società cooperativa edilizia « Monital », con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 31 agosto 1949, repertorio 2072;

10) Società cooperativa edilizia « La Falconarese », con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Bellano in data 12 giugno 1957, repertorio 24630;

11) Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Poggio S. Marcello (Ancona), costituita per rogito Castellucci in data 25 marzo 1947, repertorio 331;

12) Società cooperativa edilizia « San Pio X », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 8 settembre 1959, repertorio 11694;

13) Società cooperativa agricola « Progresso Agricolo », con sede in Sansepolcro (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 5 marzo 1961, repertorio 17012;

14) Società cooperativa edilizia « Cicero Pro Domo Sua », con sede in Bari, costituita per rogito Caggianelli in data 1° marzo 1955, repertorio 1172;

15) Società cooperativa edilizia « C.E.I.V.U. », con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Albanese in data 30 marzo 1953, repertorio 9286;

16) Società cooperativa edilizia « Madonnella », con sede in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 21 agosto 1953, repertorio 27031;

17) Società cooperativa edile « Comunale di Caravaggio », con sede in Caravaggio (Bergamo), costituita per rogito Giallombardo in data 7 aprile 1946, repertorio 902;

18) Società cooperativa edilizia « Lavoratori Castro », con sede in Castro (Bergamo), costituita per rogito Forestieri in data 22 aprile 1958, repertorio 4057;

19) Società cooperativa edilizia « La Ricostruzione », con sede in Teano (Caserta), costituita per rogito Marrocco in data 20 dicembre 1952, repertorio 7451;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova Italia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 16 febbraio 1957, repertorio 3507;

21) Società cooperativa edilizia « Ariosto », con sede in Ferrara, costituita per rogito Felletti in data 6 giugno 1958, repertorio 1321/445;

22) Società cooperativa « Dei coltivatori diretti », con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 28 gennaio 1946, repertorio 598;

23) Società cooperativa di consumo, con sede in Volania di Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Pomati in data 27 settembre 1941, repertorio 4403/2466;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle Giralda », con sede in Volano (Ferrara), costituita per rogito Minarelli in data 27 febbraio 1960, repertorio 25907;

25) Società cooperativa edilizia « Annunziata », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 24 marzo 1959, repertorio 7193;

26) Società cooperativa edificatrice « Arnolfo di Cambio », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 22 novembre 1954, repertorio 7325;

27) Società cooperativa edificatrice « San Gallo », con sede in Firenze, costituita per rogito Tonini in data 11 luglio 1952, repertorio 5545;

28) Società cooperativa « Fra muratori, manovali ed affini, mutilati ed invalidi di guerra di Santarcangelo di Romagna e Comuni limitrofi », con sede in Santarcangelo (Forlì), costituita per rogito Zagari in data 19 agosto 1945, repertorio 19091;

29) Società cooperativa edilizia « Aerolatina III », con sede in Latina, costituita per rogito Melozza in data 6 aprile 1955, repertorio 6634;

30) Società cooperativa edilizia « Santa Maria Goretti », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 12 aprile 1956, repertorio 6371;

31) Società cooperativa « Bruno Buozzi », con sede in Cori (Latina), costituita per rogito Amicarelli in data 7 giugno 1946, repertorio 4243;

32) Società cooperativa edilizia « Golfo », con sede in Gaeta (Latina) costituita per rogito Di Macco in data 28 novembre 1955, repertorio 7150;

33) Società cooperativa mista « La Madonna del Golfo », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 7 dicembre 1952, repertorio 30504;

34) Società cooperativa agricola « Virtus in labore », con sede in Maranola Formia (Latina), costituita per rogito Marchegiano in data 5 ottobre 1958, repertorio 10747;

35) Società cooperativa agricola « Pantano d'Inferno », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Checchi in data 6 settembre 1953, repertorio 6;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Carlo », con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Melozza in data 12 marzo 1960, repertorio 9121;

37) Società cooperativa edilizia « Feronia », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 30 marzo 1957, repertorio 9282;

38) Società cooperativa edilizia « Laurentana », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 24 aprile 1958, repertorio 14961;

39) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola a Aterno », con sede in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 21 marzo 1959, repertorio 8457;

40) Società cooperativa agricola « Ortofrutticola Montereale », con sede in Montereale (L'Aquila), costituita per rogito Galeota in data 7 aprile 1959, repertorio 8551;

41) Società cooperativa « Unione Provinciale degli Artigiani », con sede in Macerata, costituita per rogito Mastronardi in data 3 gennaio 1959, repertorio 2557;

42) Società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Macerata, costituita per rogito Affede in data 12 settembre 1960, repertorio 11337;

43) Società cooperativa agricola « Casearia Torre di Prignano », con sede in Prignano (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 1° febbraio 1962, repertorio 8641/3181;

44) Società cooperativa agricola « Sviluppo agricolo di Rovereto », con sede in Rovereto di Novi (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 3 marzo 1961, repertorio 7820;

45) Società cooperativa agricola « Lavorazione Prodotti Agricoli - CO.LA.PA. », con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 26 maggio 1961, repertorio 8046/2965;

46) Società cooperativa agricola « Lavorazione conservazione frutta Santa Maria », con sede in Modena, costituita per rogito Agazzotti in data 21 dicembre 1961, repertorio 69186;

47) Società cooperativa edilizia « Sant'Antonio », con sede in San Felice sul Panaro (Modena), costituita per rogito Ferraresi in data 22 giugno 1962, repertorio 5435/2328;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sergio Vannucci », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Defendente Maneschi in data 29 ottobre 1946, repertorio 1331;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Costruzione edile e stradale - Bruno Buozzi », con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Zuccarino in data 23 novembre 1945, repertorio 14727;

50) Società cooperativa « Unione Sergio Borghini », con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Venè in data 26 giugno 1945, repertorio 43902;

51) Società cooperativa « Impresa Lizzatura Marmi Ravaccione », con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Venè in data 18 dicembre 1947, repertorio 46420;

52) Società cooperativa « C.O.M.I.S. - Coop. Metalmeccanici per Impianti Industriali e Sanitari », con sede in Avenza di Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito Zuccarino in data 9 maggio 1949, repertorio 19498;

53) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Bagnonese », con sede in Bagnone (Massa Carrara), costituita per rogito Sartori in data 2 maggio 1945, repertorio 6248;

54) Società cooperativa « Edile di Zeri », con sede in Noce di Zeri (Massa Carrara), costituita per rogito Chiartelli in data 24 maggio 1946, repertorio 2664;

55) Società cooperativa agricola « Pallerone di Aulla », con sede in Pallerone di Aulla (Massa Carrara), costituita per rogito Sartori in data 11 febbraio 1947, repertorio 7116/4567;

56) Società cooperativa di lavoro « La Sassalbina », con sede in Sassalbo di Fivizzano (Massa Carrara), costituita per rogito Filippetti in data 24 dicembre 1954, repertorio 1580;

57) Società cooperativa « Elettrogalvanica », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 14 ottobre 1957, repertorio 3921;

58) Società cooperativa agricola « Cantina sociale friularo di Bagnoli », con sede in Bagnoli di Sopra (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 4 maggio 1960, repertorio 5744;

59) Società cooperativa agricola « Cantina sociale di Correzzola », con sede in Correzzola (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 13 aprile 1959, repertorio 33302;

60) Società cooperativa « Commissionaria Droghieri Alimentaristi - CO.DR.AL. », con sede in Ponte di Bren (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 2 agosto 1962, repertorio 32083;

61) Società cooperativa di lavoro « Cavatori di Torreglia », con sede in Torreglia (Padova), costituita per rogito Renzo Franco in data 27 febbraio 1959, repertorio 19609;

62) Società cooperativa edilizia « La Postale », con sede in Perugia, costituita per rogito Nannarone in data 22 ottobre 1954, repertorio 16433;

63) Società cooperativa « Produttori Agricoli », con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 18 ottobre 1961, repertorio 45534;

64) Società cooperativa agricola « Servizi per conduzione di Assisi », con sede in Assisi - S. Maria degli Angeli (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 14 dicembre 1961, repertorio 40985;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro Artigiana « Alba », con sede in Casacastalda Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 23 giugno 1961, repertorio 41895;

66) Società cooperativa edilizia « Casa Moderna Spoleto », con sede in Spoleto (Perugia), costituita per rogito Ferretti in data 28 marzo 1960;

67) Società cooperativa di produzione e lavoro « Valle del Chiascio fra Muratori ed Affini », con sede in Valfabbrica (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 12 giugno 1962, repertorio 52385;

68) Società cooperativa edilizia « Aurora - Fra dipendenti enti locali », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 25 marzo 1955, repertorio 13274/2310;

69) Società cooperativa edilizia « Case dei postelegrafonici », con sede in Pesaro, costituita per rogito Ferri in data 28 ottobre 1958, repertorio 35045/8431;

70) Società cooperativa edilizia « Adriatica domus », con sede in Pesaro, costituita per rogito Licini in data 8 aprile 1961, repertorio 20350;

71) Società cooperativa di consumo « Città di Pesaro », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 2 luglio 1923, repertorio 3832;

72) Società coperativa edilizia « Fides fra impiegati statali », con sede in Pesaro, costituita per rogito Ferri in data 12 marzo 1955, repertorio 25839;

73) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori e manovali tra ex combattenti mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Pesaro, costituita per rogito Fabbri in data 22 maggio 1934, repertorio 4198;

74) Società cooperativa di produzione e lavoro « Nuova cooperativa edile del Pesarese », con sede in Pesaro, costituita per rogito Fabbri in data 13 febbraio 1934, repertorio 693;

75) Società cooperativa agricola « Valfiorita », con sede in Fano (Pesaro), costituita per rogito Fanelli in data 29 settembre 1951, repertorio 1271;

76) Società cooperativa agricola « Club 3 P. Carignano », con sede in Carignano Fano (Pesaro), costituita per rogito Licini in data 17 novembre 1959, repertorio 15732;

77) Società cooperativa agricola « Montefeltro in Pennabilli », con sede in Pennabilli (Pesaro), costituita per rogito Manduchi in data 15 novembre 1953, repertorio 6961/4329;

78) Società cooperativa agricola « Sant'Isidoro Scasi », con sede in Pennabilli (Pesaro), costituita per rogito Zaccarelli in data 5 ottobre 1961, repertorio 39248/4504;

79) Società cooperativa agricola « Rinascita S.C.A.R. », con sede in Sant'Angelo in Lizzona (Pesaro), costituita per rogito Zaccarelli in data 15 agosto 1961, repertorio 38307/4450;

80) Società cooperativa agricola « Roveta - tra braccianti agricoli coloni e mezzadri », con sede in San Giorgio di Pesaro (Pesaro), costituita per rogito Zaccarelli in data 5 settembre 1961, repertorio 38579;

81) Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori Laurentina », con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), costituita per rogito Gigli in data 10 maggio 1934, repertorio 4256;

82) Società cooperativa edilizia « Fra vedove di guerra e congiunti di caduti di guerra », con sede in Urbino (Pesaro Urbino), costituita per rogito Fucili in data 22 gennaio 1955, repertorio 691/76;

83) Società cooperativa edilizia « Fra magistrati e funzionari C.E.M.E.F. », con sede in Piacenza, costituita per rogito Lenzi in data 8 giugno 1960, repertorio 12890;

84) Società cooperativa edilizia « Fra professionisti e funzionari - C.E.P.E.F. », con sede in Piacenza, costituita per rogito Lenzi in data 7 luglio 1961, repertorio 14510;

85) Società cooperativa « Anonima cooperativa di lavoro fra operai armatori e sterratori edili e affini », con sede in Piacenza, costituita per rogito Annibale in data 27 dicembre 1934, repertorio 4950;

86) Società cooperativa agricola Fra coltivatori diretti e braccianti agricoli « La Fratellanza », con sede in Zerbio di Caorso (Piacenza), costituita per rogito Astrua in data 22 gennaio 1951, repertorio 13460;

87) Società cooperativa edilizia Abitazione impiegati ed operai « Florentia », con sede in Fiorenzuola d'Adda (Piacenza), costituita per rogito Ugolotti in data 1° maggio 1958, repertorio 6270;

88) Società cooperativa di consumo, con sede in Ziano (Piacenza), costituita per rogito Giacoboni in data 3 dicembre 1945, repertorio 9947;

89) Società cooperativa agricola « La Castiglionese », con sede in Castiglione di Ravenna (Ravenna), costituita per rogito Sacrano in data 19 settembre 1961, repertorio 10544;

90) Società cooperativa culturale ricreativa « Bentini Giulio », con sede in Chiesuola Russi (Ravenna), costituita per rogito De Lorenzi in data 7 novembre 1952, repertorio 4310;

91) Società cooperativa edilizia « Dante A. », con sede in Ravenna, costituita per rogito Janiri in data 13 dicembre 1955, repertorio 10786;

92) Società cooperativa « Produzione e lavoro », con sede in Riolo Bagni (Ravenna), costituita per rogito Ceroni in data 14 ottobre 1956, repertorio 9576;

93) Società cooperativa edilizia « Edilizia Fra Impiegati C.E.F.I. », con sede in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 13 gennaio 1958, repertorio 9211;

94) Società cooperativa edilizia « Marilena », con sede in Salerno, costituita per rogito Carrozza in data 21 aprile 1956, repertorio 7451;

95) Società cooperativa edilizia « Leucosia », con sede in Salerno, costituita per rogito Albano in data 21 febbraio 1955, repertorio 418;

96) Società cooperativa di produzione e lavoro « Scila », con sede in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 16 ottobre 1963, repertorio 36704;

97) Società cooperativa agricola « Seude San Paolo », con sede in Capaccio (Salerno), costituita per rogito De Chiara in data 7 marzo 1958, repertorio 13890;

98) Società cooperativa edilizia « La Ferrea », con sede in Mercato San Severino (Salerno), costituita per rogito Mangieri in data 1° maggio 1955;

99) Società cooperativa agricola « L'Ulivo », con sede in Postiglione (Salerno), costituita per rogito Rosapepe in data 22 febbraio 1958;

100) Società cooperativa « Professionisti Impiegati Case Anonima (S.P.I.C.C.A.) », con sede in Treviso, costituita per rogito Sacchetto in data 13 dicembre 1921, repertorio 3404;

101) Società cooperativa « Farmaceutica Trevigiana », con sede in Treviso, costituita per rogito Sacchetto in data 27 novembre 1921, repertorio 3358;

102) Società cooperativa « Edile Trevigiana », con sede in Treviso, costituita per rogito Sacchetto in data 12 luglio 1922, repertorio 4058;

103) Società cooperativa « Produttori di Bozzoli del distretto di Treviso », con sede in Treviso, costituita per rogito Sacchetto in data 4 marzo 1924, repertorio 5707;

104) Società cooperativa « Case per lavoratori Cornudesi », con sede in Cornuda (Treviso), costituita per rogito Orefice in data 1° settembre 1956, repertorio 5619;

105) Società cooperativa edilizia Fra mutilati ed invalidi di guerra « Azio Chiarelli », con sede in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Sacchetto in data 19 giugno 1926, repertorio 7477;

106) Società cooperativa edilizia « Carlo Delcroix fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Oderzo (Treviso), costituita per rogito Montalto in data 13 marzo 1926, repertorio 9046;

107) Società cooperativa agricola « Essiccatoio Cooperativo Bozzoli », con sede in Meduna di Livenza (Treviso), costituita per rogito Lippi in data 10 febraio 1920, repertorio 404;

108) Società cooperativa « Fra Produttori di Bozzoli », con sede in Tezze di Piave (Treviso), costituita per rogito Giacomini in data 11 aprile 1925, repertorio 8364;

109) Società cooperativa edilizia « Istria », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 19 febbraio 1957, repertorio 30865;

110) Società cooperativa « Consorzio Industrie del Legno C.I.L.T. », con sede in Trieste, costituita per rogito Froglia in data 26 gennaio 1950, repertorio 9578.

(544)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 25 gennaio 1966 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	625 —	625,04	625,01	625,05	624,95	624,97	624,95	624,95	625 —
$ Can.	581,35	581,40	581,50	581,37	580 —	581,35	581,45	581,35	581,35	581,40
Fr. Sv.	144,34	144,29	144,37	144,34	144,33	144,34	144,325	144,34	144,34	144,36
Kr. D.	90,735	90,74	90,72	90,745	90,70	90,73	90,745	90,72	90,73	90,73
Kr. N.	87,49	87,50	87,51	87,49	87,50	87,49	87,49	87,48	87,47	87,49
Kr. Sv.	120,89	120,83	120,85	120,85	120,90	120,89	120,845	120,87	120,87	120,90
Fol.	172,77	172,73	172,74	172,74	172,75	172,77	172,73	172,77	172,77	172,75
Fr. B.	12,5675	12,562	12,5650	12,56625	12,565	12,56	12,5655	12,56	12,56	12,57
Franco francese	127,49	127,48	127,50	127,49	127,48	127,49	127,4825	127,48	127,49	127,49
Lst.	1752,50	1752,50	1752,43	1752,60	1752,15	1752,45	1752,50	1752,45	1752,45	1752,60
Dm. occ.	155,745	155,72	155,745	155,725	155,68	155,74	155,715	155,70	155,74	155,72
Scell. Austr.	24,172	24,17	24,17	24,172	24,15	21,17	24,1735	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,87	21,87	21,85	21,87	21,71	21,87	21,8575	21,87	21,87	21,86
Peseta Sp.	10,425	10,43	10,44	10,43	10,435	10,42	10,4275	10,43	10,42	15,425

Media dei titoli del 25 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,10
Redimibile 3,50 % 1934	98,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,010
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	101,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,325
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,40
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,915
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,915
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	102,030
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,99
1 Dollaro canadese	581,41
1 Franco svizzero	144,332
1 Corona danese	90,745
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	172,735
1 Franco belga	12,566
1 Franco francese	127,486
1 Lira sterlina	1752,55
1 Marco germanico	155,72
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,864
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella M) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 3 marzo 1965.

Le prove scritte del concorso per esame a venticinque posti di ufficiale di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (tabella *M*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano — bandito con decreto ministeriale del 3 marzo 1965, n. 1550 — avranno luogo in Bolzano presso la scuola media statale «Ugo Foscolo» di via Novacella nei giorni 11, 12 e 13 febbraio 1966, alle ore otto.

(756)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2014 del 9 marzo 1965, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Trapani, dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Morante dott. Vincenzo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Rubino dott. Ignazio, direttore di sezione della Prefettura di Trapani;

Schirosa prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Palermo;

D'Alessandro prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Gagliani dott. Michele, ufficiale sanitario titolare del comune di Trapani.

Segretario:

Romano dott. Marco, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Trapani e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 10 gennaio 1966

(613) *Il medico provinciale*: Di Salvo

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 890 del 10 maggio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, del prefetto di Mantova, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è composta come segue:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Lopes dott. Antonino, medico provinciale capo;

Guccione dott. Ferdinando, direttore di sezione della Prefettura di Mantova;

Dotti prof. Gianfranco, primario 1ª divisione medica degli Istituti ospedalieri C. Poma di Mantova;

Benedini prof. Eros, primario 2ª divisione chirurgica degli Istituti ospedalieri C. Poma di Mantova;

Arvati dot. Bruno, medico condotto.

Il dott. Benito Piccirilli, direttore di sezione f.f. della Prefettura di Mantova esercita le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Mantova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Mantova ed all'albo pretorio della Prefettura di Mantova e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 14 gennaio 1966

(614) *Il medico provinciale*: Facchini

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965, relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. D'Elia Pietro vincitore della 2ª condotta medica di Serrastretta ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6838 del 26 agosto 1965;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. D'Elia Pietro, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Teti Salvatore che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della 2ª condotta medica di Serrastretta indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965 il dott. Teti Salvatore è dichiarato vincitore della 2ª condotta medica di Serrastretta in sostituzione del dott. D'Elia Pietro rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sara affisso per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Serrastretta.

Catanzaro, addì 11 gennaio 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(541)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 in data 25 marzo 1963, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 3057 in data 27 settembre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande di candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Moncestino-Villamiroglio (Consorzio); Ponzano Monferrato hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Perasso Sebastiano: Moncestino-Villamiroglio (Consorzio);

2) Sacchi Giovanni: Ponzano Monferrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 15 gennaio 1966

Il medico provinciale: SIRCANA

(676)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 440 del 14 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del veterinario provinciale n. 174 del 9 febbraio 1965, modificato con atto del 16 agosto 1965;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione predetta e di tutti gli atti del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la circolare n. 160 dell'8 settembre 1964 del Ministero della sanità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 396;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano:

1. Caldararo Luigi . . . . . . punti 56,662 su 120
2. Buono Ferruccio . . . . . . » 52,866 »
3. Marchetti Luca . . . . . . » 52,026 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, a quello della Prefettura e a quello del comune di Aliano.

Matera, addì 12 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: AMATO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 440 del 14 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nel comune di Aliano;

Visto il decreto n. 86 del 12 gennaio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sopra indicato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Luigi Caldararo, primo graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria vacante nel comune di Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale, a quello della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 12 gennaio 1966

Il veterinario provinciale: AMATO

(542)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.